

BANCA DATI DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE MODALITA' DI PUBBLICAZIONE E DI ACCESSO

In attuazione della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), così come da ultimo modificata dalla legge regionale 5 febbraio 2014, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 "Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti") si detta la seguente disciplina.

1. Finalità e oggetto della banca dati

1.1 La banca dati degli atti del Consiglio regionale ha lo scopo di rendere conoscibili a tutti gli atti di competenza del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e delle strutture dirigenziali (compresi quelli delle autorità e degli altri organismi esterni), coerentemente alle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) che prevedono la totale conoscibilità degli atti delle pubbliche amministrazioni e secondo le previsioni dell'articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti).

1.2 La banca dati contiene: gli estremi dell'atto (numero e data di adozione/approvazione, oggetto, tipologia, eventuale articolazione organizzativa competente), il testo integrale e gli allegati, qualora non esclusi a norma di legge dalla pubblicazione per motivi di protezione dei dati personali o, comunque, di riservatezza della informazioni contenute.

2. Compiti degli uffici

2.1 La pubblicazione dell'atto, con le modalità e le forme previste nel presente provvedimento, è disposta dal Segretario generale per i propri atti e per gli atti dell'Ufficio di presidenza; da ciascun dirigente per gli atti di propria competenza e per gli atti delle autorità e degli altri organismi esterni di riferimento. Il soggetto competente, come sopra individuato, sceglie sotto la propria responsabilità fra le forme della pubblicazione previste nel presente disciplinare; ovvero, seleziona i dati riportati nell'atto da pubblicare alla luce delle vigenti disposizioni che fissano limiti alla trasparenza e, in particolare, effettua le occorrenti valutazioni in base ai principi stabiliti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali quali quelli di necessità, pertinenza, non eccedenza e, per i dati sensibili e giudiziari, di indispensabilità rispetto alle finalità stabilite dalla legge; verifica che l'operazione di diffusione dei dati sensibili e/o giudiziari, sia prevista nel regolamento interno in materia di trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari del Consiglio regionale. Ai sensi dell'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è sempre vietato diffondere informazioni sulla salute.

2.2 Gli atti sono redatti in maniera che i dati personali sottratti alla pubblicazione ai sensi di legge, o comunque eccedenti, siano inseriti in apposito allegato non soggetto a pubblicazione o, qualora ciò non sia possibile, venga utilizzata l'ipotesi di anonimizzazione mediante oscuramento dei dati stessi ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4, del d.lgs. 33/2013.

2.3. Per gli atti approvati dal Consiglio regionale le modalità e la forma della pubblicazione, nell'ambito di quanto previsto dal presente provvedimento, sono indicate dal soggetto proponente (Giunta regionale, Presidente del Consiglio regionale, Ufficio di presidenza, consiglieri) e verificate nell'ambito dell'esame istruttorio nella commissione in sede referente, o in aula, anche con il supporto della competente struttura di assistenza istituzionale. Il controllo e il coordinamento finale dei testi ai fini della pubblicazione sono svolti dalla struttura competente in materia di assistenza ai lavori consiliari, in raccordo con le strutture che hanno condotto le precedenti fasi dell'iter.

2.4. Sono fatte salve specifiche modalità di pubblicazione previste dalla vigente legislazione speciale di settore.

3. Alimentazione della banca dati

3.1 La banca dati è alimentata con gli atti del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio regionale, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e delle strutture dirigenziali del Segretariato generale del Consiglio regionale (compresi quelli delle autorità e degli altri organismi esterni), inseriti tramite la procedura informatica di gestione degli atti.

3.2 L'alimentazione della banca dati è effettuata tempestivamente e comunque entro il giorno successivo alla data in cui l'atto viene firmato, dalla struttura competente in materia di assistenza ai lavori consiliari per gli atti del Consiglio, dalla struttura competente in materia di nomine per i decreti del Presidente del Consiglio, dalla segreteria dell'Ufficio di presidenza per gli atti dell'Ufficio di presidenza, dalla segreteria del Segretario generale per gli atti del Segretario generale. Per i decreti dei dirigenti l'alimentazione avviene automaticamente tramite la relativa procedura informatica.

4. Tenuta e conservazione della banca dati e dei documenti

4.1 La tenuta e la conservazione della banca dati è effettuata dalla struttura del Consiglio regionale competente in materia di sistema informatico.

4.2 I documenti originali, cartacei o digitali, che concorrono alla formazione degli atti e gli atti stessi, completi e comprensivi di tutti gli allegati, anche se esclusi dalla pubblicazione, sono raccolti in fascicoli ordinati per serie omogenee

4.3. Ai fini della conservazione permanente, l'atto e i suoi allegati sono redatti in originale cartaceo, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2013 (Individuazione di particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata ai sensi dell'art. 22, comma 5, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni).

4.4 Le strutture del Consiglio regionale competenti alla redazione degli atti sono responsabili della tenuta, archiviazione e conservazione dei fascicoli relativi fino a quando non provvedono al loro versamento all'archivio del Consiglio regionale, che da quel momento è responsabile della loro conservazione

5. Titolare del trattamento dei dati della banca dati

5.1 Ai sensi della legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo) e della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 25 luglio 2006, n. 60 (Disposizioni applicative del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”), titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio regionale.

6. Responsabile tecnico della banca dati

6.1 Il responsabile tecnico della banca dati è il dirigente della struttura competente in materia di sistema informatico.

6.2 Al responsabile sono affidati i compiti di garantire la disponibilità della soluzione tecnica idonea all'alimentazione dei flussi informativi per la costituzione e la tenuta della banca dati; di verificare l'alimentazione dei dati dal punto di vista informatico per la costituzione e la tenuta della banca dati; di assicurare la periodicità, la completezza, nonché l'eventuale aggiornamento delle operazioni informatiche; di garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza della banca dati, in base a quanto disposto per questo profilo dal d.lgs. 196/2003 e dalle relative disposizioni attuative.

7. Tipologie e modalità di pubblicazione nella banca dati degli atti del Consiglio regionale

7.1 Sono pubblicati, oltre che sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, parte prima, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), lettera e), lettera g) e lettera h bis), anche nella banca dati, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della l.r. 23/2007, anche nell'ipotesi di anonimizzazione mediante oscuramento ai sensi del punto 2.2

- a) il programma regionale di sviluppo e i suoi aggiornamenti, il documento annuale di programmazione (DAP) nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione e gli atti di indirizzo politico ad essi collegati (*articolo 4, comma 1, lettere d) e h bis), della l.r. 23/2007*);
- b) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia (*lettera e, comma 1, articolo 4 della l.r. 23/2007*);
- c) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per la loro applicazione (si possono individuare preliminarmente alcune categorie di atti a titolo esemplificativo: Testo unico delle disposizioni di competenza dell'Ufficio di presidenza, disposizioni in materia di incarichi, disposizioni in materia di protezione dei dati personali e disposizioni in materia di divieto di fumo) (*lettera g, comma 1, articolo 4 della l.r. 23/2007*);

La formula di pubblicazione con la relativa codifica è la seguente:

“Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.”

(CODIFICA DELLA TIPOLOGIA DI PUBBLICAZIONE DELL'ATTO: **PBURT I/BD**)

Eventualmente, se ricorrono gli estremi, si aggiunge:

“E' escluso dalla pubblicazione integrale l'allegato <numero / lettera> ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 23/2007 e d.lgs. 196/2003 e relative disposizioni attuative.”

(CODIFICA DELLA TIPOLOGIA DELL'ALLEGATO: **RE**)

7.2 Sono pubblicati, oltre che sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, parte seconda, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, anche nella banca dati, ai sensi dell'articolo 18, della l.r. 23/2007, anche nell'ipotesi di anonimizzazione mediante oscuramento ai sensi del punto 2.2:

- a) le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle indicate all'articolo 4 della l.r. 23/2007 e pubblicate sul Bollettino ufficiale parte prima (*lettera a, comma 1, articolo 5 della l.r. 23/2007*);
- b) gli atti di indirizzo politico approvati dal Consiglio regionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h bis) della l.r. 23/2007 (*lettera b, comma 1, articolo 5 della l.r. 23/2007*);
- c) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri atti di interesse generale (*lettera d, comma 1, articolo 5, della l.r. 23/2007*);
- d) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa del Consiglio regionale aventi carattere organizzativo generale (*lettera e, comma 1, articolo 5 della l.r. 23/2007*);
- e) gli atti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale relativi a programmi di rilievo quali Festa della Toscana, Pianeta Galileo, Parlamento degli studenti, e altri atti che l'Ufficio di presidenza ritenga di volta in volta di dover portare a conoscenza della generalità dei cittadini (*lettera f, comma 1, articolo 5 della l.r. 23/2007*);
- f) gli atti del Consiglio regionale (compresi quelli dell'Ufficio di presidenza, di autorità e di altri organismi) la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali (*lettera g, comma 1, articolo 5 della l.r. 23/2007*).

Sono pubblicati inoltre nella parte seconda del Bollettino ufficiale della Regione Toscana gli atti amministrativi del Consiglio regionale per i quali era prescritta dalla legislazione statale la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica o nel Foglio annunci legali della Provincia (*articolo 5, comma 2, della l.r. 23/2007*)

La formula di pubblicazione con la relativa codifica è la seguente:

“Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.”

(CODIFICA DELLA TIPOLOGIA DI PUBBLICAZIONE DELL'ATTO: **PBURT II/BD**)

Eventualmente, se ricorrono gli estremi, si aggiunge:

“E’ escluso dalla pubblicazione integrale l’allegato <numero / lettera>, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della l.r. 23/2007 e del d.lgs. 196/2003 e relative disposizioni attuative.”

(CODIFICA DELLA TIPOLOGIA DELL’ALLEGATO: **RE**)

7.3 Sono pubblicati, oltre che sul Bollettino ufficiale, parte terza, ai sensi dell’articolo 5 bis, anche nella banca dati, ai sensi dell’articolo 18, della l.r. 23/2007, anche nell’ipotesi di anonimizzazione mediante oscuramento ai sensi del punto 2.2:

- a) i bandi e gli avvisi di concorso del Consiglio regionale ed i relativi provvedimenti di approvazione (*lettera a, comma 1, articolo 5 bis della l.r. 23/2007*);
- b) i bandi e gli avvisi del Consiglio regionale per l’attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione (*lettera b, comma 1, articolo 5 bis della l.r. 23/2007*);
- c) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti citati alle due lettere precedenti (bandi e avvisi di concorso e bandi e avvisi per l’attribuzione di borse di studio, convenzioni e simili) del Consiglio regionale (*lettera c, comma 1, articolo 5 bis della l.r. 23/2007*);
- d) gli avvisi per il conferimento di incarichi esterni e di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia (*lettera d, comma 1, articolo 5 bis l.r. 23/2007*).

Sono inoltre pubblicati nella parte terza, ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni di sicurezza e regolarità del lavoro). Restano ferme le forme di pubblicazione ivi previste ed i relativi effetti (*articolo 5 bis, comma 2, della l.r. 23/2007*).

La formula di pubblicazione con la relativa codifica è la seguente:

“Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 5 bis della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 18, della medesima l.r. 23/2007.”

(CODIFICA DELLA TIPOLOGIA DI PUBBLICAZIONE DELL’ATTO: **PBURT III/BD**)

Eventualmente, se ricorrono gli estremi, si aggiunge:

“E’ escluso dalla pubblicazione integrale l’allegato <numero / lettera>, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della l.r. 23/2007 e del d.lgs. 196/2003 e relative disposizioni attuative.”

(CODIFICA DELLA TIPOLOGIA DELL’ALLEGATO: **RE**)

7.4 Sono pubblicati esclusivamente nella banca dati del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007, anche nell’ipotesi di anonimizzazione mediante oscuramento ai sensi del punto 2.2

- tutti gli atti amministrativi del Consiglio regionale, fatta eccezione per quanto previsto ai punti 7.1, 7.2, 7.3 e al punto 8.

La formula di pubblicazione con la relativa codifica è la seguente:

“Il presente atto, soggetto a pubblicazione, ai sensi dell’ articolo 18, della l.r. 23/2007 è pubblicato integralmente nella banca dati degli atti del Consiglio regionale”.

(CODIFICA DELLA TIPOLOGIA DI PUBBLICAZIONE DELL’ATTO: **PBD**)

Eventualmente, se ricorrono gli estremi, si aggiunge:

“E’ escluso dalla pubblicazione integrale l’allegato <numero / lettera>, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della l.r. 23/2007 e del d.lgs. 196/2003 e relative disposizioni attuative.”

(CODIFICA DELLA TIPOLOGIA DELL’ALLEGATO: **RE**)

8. Atti per i quali ricorrono esigenze di riservatezza e loro esclusione dalla pubblicità.

Nel rispetto dei limiti posti dall’articolo 18, comma 1 della l.r. 23/2007, restano ferme le esclusioni dalla diffusione previste dalla normativa statale vigente ed in particolare dalle seguenti disposizioni: Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali); Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), in particolare articolo 4, comma 6 e articolo 26, comma 4; Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi), in particolare articolo 24, comma 1; Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica), in particolare articolo 9; Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) in fatto di tutela del brevetto e del diritto d'autore; Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) in particolare articolo 15, comma 3, nonché Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) in particolare articolo 54 bis, in fatto di tutela della riservatezza dei segnalatori e dei dipendenti soggetti a procedimento disciplinare.

Conseguentemente, a titolo indicativo, risultano escluse dalla pubblicità le seguenti tipologie di atti.

8.1 Gli atti che contengono dati personali sensibili o giudiziari ed altri dati particolari, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs 196/2003.

8.2 Gli atti che contengono dati o informazioni che, pur costituendo dati personali necessari rispetto alla finalità dell'atto, non possono essere divulgati per motivi di tutela della riservatezza degli interessati e dei terzi.

Rientrano in tali categorie di atti, in ragione della relativa normativa di settore, tra gli altri:

- a) atti contenenti dati personali sullo stato di salute degli interessati indispensabili per la finalità dell'atto;
- b) atti che contengono altri dati sensibili e dati giudiziari per i quali non sussista l'obbligo di pubblicazione prevista da espressa disposizione di legge o di regolamento;
- c) atti che contengono dati relativi a documentazione (amministrativa, tecnico-scientifica, progettuale, curriculare), presentata da terzi e utilizzata dal Consiglio regionale nell'espletamento dei compiti istituzionali, dalla cui divulgazione possa derivare - relativamente all'attività professionale, commerciale, industriale nonché alla situazione economica, finanziaria, patrimoniale di persone, gruppi o imprese - un pregiudizio al diritto alla riservatezza o alla posizione tecnico-professionale degli interessati;
- d) atti che contengono informazioni tecniche concernenti imprese pubbliche o private la cui divulgazione possa dar luogo ad indebita concorrenza e atti che contengono informazioni tecniche relative a progetti, studi e realizzazioni dell'ingegno tutelati dalle specifiche normative in materia di brevetto;

- e) atti che contengono informazioni su segnalazioni, anche anonime, nonché su esposti informali di privati di organizzazioni di categoria o sindacali, nei limiti in cui tali documenti contengano notizie rilevanti ai fini della riservatezza di persone, gruppi, associazioni o imprese;
- f) atti riguardanti interventi di assistenza sociale o sussidi, indennizzi, finanziamenti e contributi quando gli atti siano connessi allo stato di necessità degli interessati o quando dalla loro divulgazione possa comunque derivare pregiudizio al diritto alla riservatezza;
- g) in relazione agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, atti che contengono le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali ed eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte da individuarsi in sede di regolamento, i pareri legali acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici e le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
- h) atti relativi a procedimenti sanzionatori di competenza del Consiglio regionale e atti contenenti gli esiti di accertamenti - effettuati in sede ispettiva o di controllo - di natura amministrativa, contabile, fiscale quando la loro divulgazione possa recare pregiudizio al diritto alla riservatezza;
- i) - atti relativi alla difesa in giudizio del Consiglio regionale e atti preordinati ad attività legali (transazioni, precontenzioso, contenzioso, consulenze);
- l) - atti di promovimento di azioni di responsabilità penale, amministrativa, contabile e atti che contengono dati relativi a rapporti e denunce agli organi giudiziari e agli uffici di procura presso la Corte dei Conti quando siano nominativamente individuati soggetti per i quali si configura la sussistenza di responsabilità penali, amministrative e contabili;
- m) - atti riguardanti il personale del Consiglio regionale che contengano notizie sulla situazione familiare, professionale, finanziaria;
- n) - atti riguardanti il trattamento economico individuale (stipendiale, accessorio, pensionistico, di fine rapporto, di cessione del quinto) del personale del Consiglio regionale, in servizio e in quiescenza;
- o) - atti che contengono valutazioni e giudizi - relativi a procedure non concorsuali - attinenti i comportamenti organizzativi e le caratteristiche attitudinali dei dipendenti del Consiglio regionale;

- p) - atti che riguardano procedimenti disciplinari e cautelari a carico di dipendenti del Consiglio regionale.

La formula di pubblicazione con la relativa codifica è la seguente:

“Il presente atto è escluso da pubblicità nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale. Della sua adozione è data comunicazione tramite pubblicazione degli estremi nella banca dati degli atti del Consiglio regionale”

(CODIFICA DELLA TIPOLOGIA DI PUBBLICAZIONE DELL'ATTO:NP)

9. Accesso alla banca dati atti del Consiglio regionale

La banca dati è accessibile mediante il sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it. La consultazione effettuata, accedendo tramite il sito istituzionale, è libera permanente e gratuita.